

STATUTO

“FAMIGLIA EUCARESTIA E MISSIONE APS”

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Denominazione, sede, durata)

1. È costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (da qui in avanti indicato anche come “*Codice del Terzo Settore*” o “*Codice*”) e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l’Associazione non riconosciuta denominata “FAMIGLIA EUCARESTIA E MISSIONE APS” o con acronimo “FEM APS” in forma di Associazione di Promozione Sociale, e di seguito indicata anche come “*Associazione*”.

2. L’Associazione ha sede in Roma, viale Bruno Buozzi n. 109 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia, previa delibera del Consiglio Direttivo.

L’eventuale variazione della sede legale dell’Associazione nell’ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo, che è tenuto a darne comunicazione agli Uffici competenti tramite il suo Presidente o altro componente del Consiglio direttivo a tal fine individuato.

3. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

L’Associazione ha carattere volontario e non persegue fini di lucro, neanche indiretto, è apolitica, apartitica e nello svolgimento delle sue attività intende uniformarsi ai principi di democraticità delle strutture e di elettività e gratuità delle cariche

Art. 2 - (Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale”)

1. A decorrere dall’avvenuta iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l’acronimo “APS” o l’utilizzo dell’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” devono essere inseriti nella denominazione sociale, nel logo e nell’acronimo dell’Associazione. Dal momento dell’iscrizione in uno dei predetti registri, la denominazione dell’Associazione è “FAMIGLIA EUCARESTIA E MISSIONE APS” oppure “FEM APS”.

2. L’Associazione, dal momento delle suddette iscrizioni, può utilizzare l’indicazione di “*Associazione di promozione sociale*” o l’acronimo “*APS*” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3 - (Natura, oggetto, scopo e attività)

1. L’Associazione ha carattere volontario e non persegue fini di lucro, neanche indiretto, è apolitica, apartitica e nello svolgimento delle sue attività intende uniformarsi ai principi di democraticità delle strutture e di elettività e gratuità delle cariche. L’Associazione ha come obiettivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni e servizi.

2. L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, della seguente attività di interesse generale riconducibili all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,



e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Per il perseguimento delle attività di interesse generale l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare in proprio o in collaborazione con soggetti terzi, sia pubblici che privati, la realizzazione di corsi individuali o di gruppo anche a livello scolastico e/o accademico, stage, seminari, workshop, laboratori, congressi, conferenze, viaggi di studio, su tematiche spirituali, ecumeniche e culturali in genere ed ogni altra iniziativa volta all'apprendimento, all'approfondimento, all'aggiornamento e alla qualificazione professionale, mettendo anche a disposizione degli associati propri insegnanti e docenti, associati od esterni;
- b) organizzare attività culturali quali doposcuola, centri estivi, mostre, spettacoli, laboratori ludico-ricreativi, eventi e seminari in ambito spirituale, ecumenico, educativo, scientifico, artistico, musicale, letterario, cinematografico, fotografico ed in ogni altro ambito di interesse culturale;
- c) organizzare attività ludiche, educative e formative per bambini, giovani di ogni età, famiglie ed anziani;
- d) occuparsi della famiglia come nucleo centrale della società, favorendone la crescita, anche attraverso la valorizzazione di ogni singolo individuo appartenente al nucleo familiare;
- e) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura cristiana e della pratica del volontariato;
- f) collaborare con altre associazioni culturali, con enti pubblici e privati, scuole e istituti professionali, anche ma non soltanto per lo svolgimento di attività di volontariato;
- g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

3. L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

4. Per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione, in ossequio allo spirito di collaborazione che ne anima la costituzione, auspica di poter collaborare con altri enti pubblici e privati le cui finalità siano analoghe e con le organizzazioni internazionali che perseguono i medesimi obiettivi. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili e stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

5. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.



ASSOCIATI

Art. 4 - (Requisiti degli associati)

1. Possono essere associati dell'Associazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 55 del Codice del Terzo Settore, cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto. All'Associazione possono partecipare in qualità di associati anche altri Enti del Terzo settore.
2. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la patria potestà, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
3. L'elenco degli associati dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.
4. Gli associati, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.

Art. 5 – (Ammissione degli associati)

1. L'assunzione della qualità di associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la normativa applicabile.
2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.
3. Il Consiglio Direttivo, delibera in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza della sospensione feriale dei termini giudiziari.
Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.
4. La quota associativa annuale potrà essere richiesta dall'Associazione e dovrà essere versata dall'associato soltanto a seguito dell'approvazione della Domanda.

Art. 6 - (Diritti e obblighi)

1. Gli associati godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi.
Essi prestano la loro opera in modo personale, spontanea e gratuita per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese sostenute nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017. Il volontario non può essere retribuito né può svolgere prestazioni lavorative retribuite per l'Associazione.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato, in regola con il versamento della quota associativa, deve presentare espressa domanda, correttamente motivata e pertinente alla tutela di propri interessi, al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La visione dei documenti è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome ed avendo cura dei rapporti tra i soci nonché tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.



Art. 7 - (Qualifica di associato)

1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, "associato" o, al plurale, "associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.
2. La qualifica di associato è trasmissibile solo agli eredi e il contributo associativo non è rivalutabile.
3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – (Recesso dell'associato)

1. Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato.
2. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.
3. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 9 – (Esclusione dell'associato)

1. L'esclusione dall'Associazione avviene con delibera dell'Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.
2. La decadenza dalla qualità di socio avviene per le seguenti motivazioni:
 - per recesso, da presentarsi per iscritto, in qualsiasi momento, al Consiglio Direttivo;
 - per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per un biennio, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;
 - per radiazione che deve essere deliberata nei seguenti casi: per essersi il socio reso colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale; per avere svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione; per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.
3. Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
4. Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 10 - (Patrimonio ed entrate)

1. Le risorse economiche per il perseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite da:
 - quote sociali annuali;
 - contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri o internazionali;
 - elargizioni, lasciti e donazioni, di soggetti privati e pubblici, nazionali o esteri, esplicitamente destinati a incremento del patrimonio stesso;
 - entrate derivanti dal patrimonio;



- entrate derivanti dalle attività svolte.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione può acquisire le seguenti risorse:
- beni mobili e immobili;
 - contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri o internazionali;
 - elargizioni, lasciti e donazioni, di soggetti privati e pubblici, nazionali o esteri, esplicitamente destinati a incremento del patrimonio stesso;
 - entrate derivanti dal patrimonio;
 - entrate derivanti dalle attività svolte;
 - residui attivi di precedenti esercizi, esplicitamente destinati al patrimonio stesso;
3. L'Associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 11 – (Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque svolgersi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 12 – (Divieto di distribuzione)

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, oltre che di quelle ad esse direttamente connesse, purché di interesse generale.

Art. 13 – (Raccolta fondi e ricezione finanziamenti)

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 – (Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Tesoriere;
 - l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).



2. Tutti i membri degli Organi societari sono tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interesse al momento di assumere una qualsiasi carica o, se insorti dopo la nomina, dichiarare la propria ineleggibilità o autosospendersi.

3. Per tutte le cariche è esclusa qualsiasi forma di retribuzione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15 - (Funzioni)

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In particolare, l'Assemblea ha il compito di:

- approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- individuare il Presidente, il vice Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo;
- individuare, su impulso del Presidente, il Segretario dell'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, applicando un criterio di rotazione della funzione segretariale. Detto criterio, di cui il Presidente si fa garante, è volto ad assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i componenti del Consiglio Direttivo alle attività di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- determinare gli indirizzi generali, proposti dal Consiglio Direttivo, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- esaminare i problemi di ordine generale e discutere e deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- ratificare l'entità delle quote sociali annue, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- deliberare sull'eventuale scioglimento e sulla trasformazione dell'Associazione con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto;
- approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato;
- deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Art. 16 - (Convocazione)

1. L'Assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

2. L'Assemblea è convocata in forma fisica ma può prevedere anche la partecipazione degli associati in collegamento telematico; a discrezione del Presidente e in assenza di pareri contrari del Consiglio Direttivo, essa può essere convocata anche per via unicamente telematica.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o *e-mail* spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione.

3. L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria dal Presidente, su propria iniziativa, su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci.

4. Le delibere dell'Assemblea avvengono di norma con voto "aperto", in seduta fisica o telematica. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sintetico ma completo da parte del Segretario che deve essere depositato presso la sede dell'Associazione.



Art. 17 - (Svolgimento dell'Assemblea)

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. L'associato che sia impossibilitato nel prendere parte all'Assemblea può delegare, ai fini della votazione, un altro associato mediante delega scritta. Della delega, che è redatta per iscritto, deve essere data comunicazione al Consiglio Direttivo.
2. Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
3. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento, come previsto dall'art. 24 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18 - (Quorum costitutivo e deliberativo)

1. Ogni socio ha diritto a un voto. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o telematica di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
2. Per la modificazione del presente statuto, dell'atto costitutivo, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati intervenuti sia in prima, sia in seconda convocazione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea, o ad un membro del Consiglio Direttivo da quest'ultimo designato, controllare la regolarità delle presenze oltre al regolare svolgimento dell'Assemblea.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata di volta in volta, a seconda delle esigenze, dal Presidente dell'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario di volta in volta individuato e firmati dal Presidente e dal Segretario medesimo.
5. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - (Funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, tra i quali è nominato un Presidente e un vice Presidente.
3. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
4. Al Consiglio Direttivo vengono affidati collegialmente i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare attraverso le seguenti funzioni:
 - assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
 - assumere, ove necessari, personale dipendente e soggetti eroganti prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o



specializzare l'attività da esse svolta;

- predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre – qualora sia obbligatorio per legge – il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- raccogliere segnalazioni di possibili conflitti di interesse e nominare, se ritenuto necessario, un collegio di tre probiviri per il loro esame;
- adottare ogni altro provvedimento non espressamente riservato ad altri organi;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali.

5. Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

6. Il Consiglio Direttivo può essere convocato sia in forma fisica sia in modalità telematica.

Art. 20 - (Regolamento)

1. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 21 - (Rinnovo delle cariche)

1. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Nel caso di dimissioni, impedimento o decadenza di uno dei membri, l'Assemblea degli associati procede con l'individuazione di un consigliere supplente. Il mandato del consigliere supplente termina insieme a quello degli altri consiglieri e conta ai fini del numero massimo dei mandati solo se la sua durata è superiore ai ventisei mesi.

Art. 22 - (Convocazione)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

2. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore antecedenti.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 23- (Svolgimento delle riunioni)

1. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

2. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza la riunione è presieduta dal Segretario individuato, secondo un criterio di rotazione, tra i Consiglieri del Consiglio Direttivo, ovvero, alternativamente, dal Tesoriere. In quest'ultima ipotesi, il Tesoriere assolve, limitatamente a quella riunione, anche la funzione di Segretario.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dalla persona designata da chi presiede la riunione. La persona di volta in volta designata da chi presiede la riunione svolgerà, limitatamente a quella specifica e limitata circostanza le funzioni di Segretario.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.



Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario individuato per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 24 - (Funzioni)

1. Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di tutti gli associati, oltreché dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
3. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
4. Il Presidente, ai fini dello svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, individua il Segretario secondo un criterio di rotazione. Detto criterio, di cui il Presidente si fa garante, è volto ad assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i componenti del Consiglio Direttivo alle attività di gestione ordinaria e, se del caso, straordinaria dell'Associazione.
5. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.
6. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vice Presidente o il Tesoriere.
7. Il vice Presidente è anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Art. 25- (Tesoriere)

1. Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere.
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare tutti i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - (Nomina e regole di funzionamento)

1. Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.
2. L'Organo di controllo è composto da tre membri, ovvero anche monocratico, scelti tra persone qualificate, dotate di adeguata professionalità ed iscritte nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall'Assemblea; in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi.
3. I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

LIBRI SOCIALI E REGISTRI

Art. 27 – (Libri sociali e registri)

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

SCIoglimento

Art. 28 - (Devoluzione del patrimonio)

1. L'Associazione può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci con diritto di voto, con deliberazione dell'Assemblea degli associati approvata a maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima convocazione, il Presidente, dopo un intervallo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi, indice un'Assemblea straordinaria in seconda convocazione. In tale caso l'Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e sarà sufficiente una maggioranza dei due terzi dei presenti con diritto di voto.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore competente, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 29 - (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

